

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI PREVISTO DALL'ART. 74 COMMA 1 DEL CCPL DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 74 del CCPL Dirigenza Medica e Veterinaria, disciplina il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Il presente Regolamento abroga ogni precedente Regolamento in materia.

ART. 2

(Presidente del Comitato dei Garanti)

Il Presidente coordina l'attività del Comitato dei Garanti, provvede alla convocazione dell'organo, dirige i lavori e gestisce gli adempimenti necessari.

Il Presidente provvede ad effettuare le comunicazioni in rappresentanza del Comitato dei Garanti.

ART. 3

(Convocazione)

Il Comitato dei Garanti viene convocato dal Presidente secondo le esigenze di funzionamento e in presenza di richiesta di parere, oppure su richiesta di uno dei componenti.

La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica salva la possibilità di effettuarla con ogni mezzo idoneo purché avvenga per iscritto.

La convocazione viene effettuata con congruo termine di preavviso, salvo esigenze di comprovata urgenza.

ART. 4

(Istruttoria)

Il Comitato dei Garanti ha facoltà di acquisire tutta la documentazione presente agli atti del procedimento relativo al recesso, in un numero di copie pari al numero dei suoi componenti, che può essere fornito o in forma cartacea o informatica.

Il Comitato dei Garanti, su richiesta del soggetto sottoposto al procedimento, provvede alla sua audizione tramite convocazione per iscritto, con comunicazione presso la residenza o il domicilio eletto dallo stesso ed al suo difensore, se nominato. Dell'audizione viene redatto verbale.

L'attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

ART. 5

(Funzionamento)

Le riunioni del Comitato dei Garanti sono validamente convocate con la presenza della maggioranza dei componenti. Analogamente, l'adozione dei provvedimenti di competenza del Comitato viene validamente assunta a maggioranza.

Delle riunioni viene redatto verbale, il quale viene quindi sottoscritto dai componenti presenti e viene conservato in originale dal Presidente.

ART. 6

(Incompatibilità)

Nel caso di incompatibilità rispetto alla vicenda oggetto di richiesta di parere, il componente che si trova nello stato di incompatibilità è tenuto a dichiararlo immediatamente all'insorgenza, affinché il Comitato ne prenda atto, e il Presidente provveda a convocare il componente sostituito nella prima riunione utile, al fine di integrare la composizione dell'organismo.

ART. 7

(Comunicazioni)

Le comunicazioni vengono effettuate a cura del Presidente.

Il parere del Comitato dei Garanti viene sottoscritto dai componenti del Comitato, e il Presidente provvede alla sua trasmissione all'organismo richiedente, per i successivi adempimenti di competenza, nonché al dirigente interessato.

ART. 8

(Doveri di riservatezza)

I componenti del Comitato dei Garanti, nonché tutti i soggetti che a diverso titolo e in ragione del proprio ufficio, vengono a conoscenza della proposta di recesso devono attenersi alle disposizioni in materia di privacy e al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali.

ART. 9

(Pubblicità)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet aziendale per consentirne la visione a tutto il personale.

ART. 10

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente contrattazione collettiva provinciale.